

RISCOSSIONE

D.L. Rilancio: prorogati al 16 settembre i termini di riscossione dei versamenti sospesi

di Angelo Ginex

The graphic features a blue header bar with the word "DIGITAL" in white. Below it is a white section with a blue border containing the text "Master di specializzazione". In the center, the words "LA FISCALITÀ IMMOBILIARE" are written in large blue capital letters. At the bottom, there is a blue call-to-action button with the text "Scopri di più >" in white.

Gli [articoli 126 e 127 D.L. 34/2020](#) (c.d. **D.L. Rilancio**) dispongono la **proroga al 16 settembre 2020** dei termini per la ripresa degli **adempimenti** e per la riscossione della generalità dei **versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020**, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall'[articolo 18 D.L. 23/2020](#) (c.d. **D.L. Liquidità**) e dagli [articoli 61 e 62 D.L. 18/2020](#) (c.d. **D.L. Cura Italia**).

Più precisamente, è previsto che i **versamenti sospesi**, anziché a fine maggio o giugno (come precedentemente previsto), potranno essere effettuati, **senza** applicazione di **sanzioni e interessi**:

1. in un'unica soluzione entro il **16 settembre 2020**;
2. ovvero mediante **rateizzazione**, fino ad un **massimo di quattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della **prima rata entro** il predetto termine del **16 settembre**;

e, in ogni caso, **non** è possibile ottenere il **rimborso** di eventuali **importi già versati**.

Per quanto concerne i **versamenti sospesi**, occorre fare riferimento innanzitutto all'[articolo 18 D.L. 23/2020](#).

Tale disposizione prevede che a favore dei soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista la **sospensione**, nel periodo **aprile e/o maggio 2020** (con [circolare AdE 9/E/2020](#) si è precisato che le mensilità vanno considerate autonomamente), dei termini dei **versamenti** in autoliquidazione relativi a:

- **Iva**;

- **ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;**
- **contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;**

qualora nei mesi di **marzo e/o aprile 2020**, rispetto agli stessi mesi del 2019 (cfr., con [circolare AdE n. 9/E/2020](#) si è precisato che la **data da considerare** è quella di **effettuazione dell'operazione**), essi abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi**:

1. di almeno il **33%**, se nell'anno precedente hanno prodotto **ricavi o compensi "non superiori a 50 milioni di euro";**
2. di almeno il **50%**, se nell'anno precedente hanno prodotto **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.**

Detta sospensione interessa anche i **soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019** e gli **enti non commerciali** che svolgono **attività istituzionale** di interesse generale **non in regime d'impresa** (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, così come precisato con [circolare AdE 9/E/2020](#), si tratta degli enti del **terzo settore** e degli **enti religiosi civilmente riconosciuti**).

Con specifico riferimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**, la **sospensione dei versamenti Iva**, a differenza di quella relativa a ritenute e contributi, si applica indipendentemente dall'ammontare dell'anno precedente di ricavi e compensi. Per tale imposta, quindi, occorre soltanto che questi soggetti abbiano subito rispettivamente una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** di almeno il **33%** nel mese di **marzo 2020** rispetto a **marzo 2019** e nel mese di **aprile 2020** rispetto ad **aprile 2019**.

Specifiche ipotesi di **versamenti sospesi** sono poi indicate anche negli [articoli 61 e 62 D.L. 18/2020](#).

In particolare, a favore dei soggetti che operano nei **settori maggiormente colpiti dall'emergenza**, così come elencati nel citato [articolo 61, comma 2](#) (ad esempio, **imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, soggetti che gestiscono impianti e centri sportivi, teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche, etc.**), è prevista la **sospensione** dei termini di versamento:

- di **ritenute** alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, **contributi previdenziali e assistenziali** e premi per l'assicurazione obbligatoria, relativi al periodo **dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**;
- nonché dell'**imposta sul valore aggiunto** in scadenza nel mese di **marzo 2020**.

Per il mese di **maggio 2020**, invece, si applicano le **sospensioni** condizionate alla **riduzione del fatturato**, come sopra indicate ([articolo 18 D.L. 23/2020](#)).

Per quanto concerne i soggetti che alla data del **21 febbraio 2020** avevano la **residenza** o la **sede operativa** nella c.d. **zona rossa**, ovvero nel territorio dei **Comuni** di Bertonicco, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (per quanto concerne la **regione Lombardia**) e Vò (per quanto riguarda la **regione Veneto**), è prevista la **sospensione** dei termini di versamento:

- di **ritenute** alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, **contributi previdenziali e assistenziali** e premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione e da **accertamenti esecutivi**, scadenti nel periodo compreso **tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**;
- nonché dell'**imposta sul valore aggiunto** in scadenza nel mese di **marzo 2020**.

Anche in questo caso, per il mese di **maggio 2020**, si applicano le **sospensioni** condizionate alla **riduzione del fatturato**.

A favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi "non" superiori a 2 milioni di euro nel 2019**, sono **sospesi** i versamenti di **ritenute** alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, **contributi previdenziali e assistenziali** e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'**imposta sul valore aggiunto**, scadenti nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**.

Quindi, per i mesi di **aprile e maggio 2020** si applicano le **sospensioni** condizionate alla **riduzione del fatturato**.

Nel caso specifico delle **federazioni sportive nazionali**, degli **enti di promozione sportiva**, delle **associazioni e società sportive professionalistiche e dilettantistiche** è disposto che operi **sino al 30 giugno 2020** la **sospensione** dei termini di versamento delle **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, già sospesi dal **2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**, nonché dell'**imposta sul valore aggiunto** in scadenza nel mese di marzo 2020.

Da ultimo, è **prorogato al 16 settembre 2020** anche il termine di versamento delle **ritenute** per le quali i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** hanno richiesto la **non applicazione** nel periodo **tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.